



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PETERLINI, DE LUCA, LANNUTTI, RUSCONI e
SANTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2011

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

ONOREVOLI SENATORI. - Le associazioni sportive dilettantistiche di avvalgono spesso della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per poter fruire di un sistema forfetario ed agevolativo di calcolo delle imposte dirette ed indirette.

Uno dei requisiti, per avvalersene, è quello di non aver superato nell'anno il tetto di 250.000 euro di proventi.

Dato che molte associazioni sportive dilettantistiche hanno assunto importanza e

dimensioni notevoli, il presente disegno di legge prevede una modifica all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, da ultimo modificato ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che tratta appunto di attività sportiva dilettantistica. Tale modifica consiste nell'aumentare il limite, da 250.000 euro a 300.000 euro del tetto annuo imposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato ai sensi dell'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

